Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **07 Gennaio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **COLORI DI TOLLENS BRAVO SRL**, per l'esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 della legge 223/1991.

Sono presenti:
- per la COLORI DI TOLLENS BRAVO SRL: Fabio Nebbia, Laura Bozzi;
- per la UNIONE INDUSTRIALI DI VARESE: Roberto Ceroni, M.Teresa Torre;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Giovanni Dalò;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Mirco Ceotto;
- per la UILTUCS UIL Naz.le: Antonio Vargiu;

PREMESSO CHE

- la **COLORI DI TOLLENS BRAVO SRL** (d'ora in poi Società) con sede legale in Novate Milanese (MI), come sopra rappresentata, dichiara di essere inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario, di operare nel campo del "Commercio all'ingrosso di vernici e colori", occupando a tal uopo un organico complessivo di n. 51 dipendenti ai quali applica il CCNL del Commercio Terziario/ distribuzione e servizi, personale distribuito fra la sede legale e altri n.9 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale;
- con lettera del 22.11.2013 (Prot. n.32/0025999/MA003.A001 del 10.12.2013) la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991, dichiarando un esubero di personale pari a n. **31** dipendenti variamente dislocati fra la sede legale e alcuni dei succitati punti vendita. Nell'ambito della cd. fase sindacale della procedura di cui sopra, le Parti Sociali coinvolte non hanno raggiunto alcuna intesa formalizzando, nel mancato accordo del 29.11.2013, l'esperimento della relativa fase; ragion per cui la Società con nota del 06.12.2013 (Prot. n. 32/0026145/MA003.A001 del 11.12.2013) ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 20.12.2013(Prot. n. 32/0026724/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione ;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della pendente procedura di licenziamento collettivo, precisando come l'attuale stato di crisi trovi origine in una concomitanza di fattori. La Società, che fa parte di una più ampia compagine sociale con una capogruppo di riferimento, si è affacciata sul mercato italiano a partire dal 2007 incontrando da subito le difficoltà

dettate dall'insorgere della crisi economico finanziaria ancora in atto. La cd. crisi a livello nazionale e mondiale ha impattato proprio i settori produttivi trainanti l'attività commerciale della Società ovvero, solo per citarne uno, l'edilizia civile. Tali fattori, tradotti in indicatori economico/finanziari, evidenziano un andamento involutivo dei risultati di impresa, complessivamente intesi, già a partire dalla chiusura di bilancio 2008, con peggioramenti registrati nel 2012. In via prospettica tali dati saranno confermati anche per l'esercizio 2013. A fronte di tale scenario la Società si vede costretta ad attuare una politica di riduzione dei costi e di razionalizzazione delle strutture e di alcune funzioni al fine di rendere possibile una futura ripresa delle attività con la minor incidenza possibile sui livelli occupazionali. Tale programma di razionalizzazione, potrebbe però, da solo inteso, non riuscire comunque ad invertire il trend negativo sopra descritto ragion per cui la Società ritiene indispensabile il ricorso alla CIGS per crisi aziendale, ex art. 1 comma 5 della Legge 223/91 eletto quale strumento più confacente alle esigenze aziendali;

- in esito al presente incontro pertanto le OO.SS. preso atto delle dichiarazioni societarie hanno concordato con la Società di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale ex art. 1 comma 5, della L.223/1991, e della Mobilità sulla base esclusiva della non opposizione, al fine di gestire l'esubero dichiarato e garantire un sostegno al reddito dei lavoratori interessati, nei modi e nelle forme che verranno di seguito indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

1) La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di ***Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale*** - a decorrere dal **08.01.2014** e fino al **31/12/2014**, con riguardo ad un numero massimo di **31 lavoratori** , così distinti per sede:

 - NOVATE MILANESE (MI): n. **9** lavoratori
 - VERDELLINO (BG): n.**2** lavoratori;
 - SAMARATE (VA): n. **2** lavoratori;
 - BOLOGNA 1) Via Emilia Ponente: n. **2** lavoratori;
 - BOLOGNA 2) Via Del Carrozzaio: n. **6** lavoratori;
 - LUCCA : n. **4** lavoratori;
 - MODUGNO (BA): n. **1** lavoratore;
 - POTENZA: n. **5** lavoratori.

2) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIGS fino ad un massimo delle zero ore**. Le Parti concordano che la rotazione potrà avvenire nell'ambito delle platee complessive delle singole sedi, tra i profili professionali fungibili dichiarati in esubero nell'ambito della presente procedura.
3) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale
4) Le Parti convengono quale Piano di gestione degli esuberi il ricorso ai seguenti strumenti:

 - Ricollocazione Interne: la Società valuterà la possibilità di eventuali riassorbimenti del personale sospeso in cassa, anche presso altre società affini presenti nel gruppo di riferimento;
 - Cessioni di rami: la Società dichiara di avere in corso delle trattative con Società terze interessate all'acquisizione di rami d'azienda e a tal fine rinnova l'impegno a proseguire le stesse anche al fine di realizzare l'eventuale passaggio, ai nuovi datori, del personale addetto ai singoli rami cedendi;
 - Formazione e ricollocazione: la Società si attiverà presso le Istituzioni locali al fine di avviare dei percorsi di riqualificazione/formazione anche tesi al ricollocamento presso terzi dei lavoratori sospesi in Cigs; a tal fine le Parti si impegnano laddove possibile, ad attivare gli strumenti messi a disposizione dal fondo interprofessionale FONDIMPRESA, a cui la Società aderisce.

5) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6) Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale su richiesta di parte, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione/gestione della Cigs e l'evoluzione della situazione aziendale.

B) MOBILITA'

La Società procederà, per tutta la durata del trattamento di Cigs così come su indicato, al licenziamento di un numero massimo di 31 lavoratori appartenenti ai profili professionali dichiarati in esubero dalla Società nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e con un incentivo all'esodo che verrà concordato dalle Parti in separate intese. Pertanto le Parti concordano ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 236/93, di derogare al termine legale di 120 giorni previsto per i licenziamenti ovvero fino al 31.12.2014.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e concluse con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 223/1991 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 anche ai sensi della Cigs per crisi ex art. 1 comma 5 Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

COLORI DI TOLLENS BRAVO SRL

LE OO.SS.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI